

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria (USAV)
Schwarzenburgstrasse 155
Casella postale
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato word
margot.berchtold@blv.admin.ch*

Indagine conoscitiva dell'USAV per tre nuove ordinanze:

- **Ordinanza sulla protezione degli animali nell'allevamento**
- **Ordinanza sulla protezione di cani e animali da compagnia**
- **Ordinanza sulla detenzione di animali selvatici**

Gentili signore, egregi signori,

con riferimento alla procedura di consultazione avviata il 28 aprile 2014 riguardante le nuove ordinanze citate a margine, vi inviamo in allegato la nostra presa di posizione.

Vi ringraziamo di voler considerare le nostre osservazioni.

Vogliate gradire i nostri distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


M. Bertol

Il Cancelliere:


G. Gianella

Allegato:

- citato

Copia per conoscenza a:

- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (deputazione@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet



Anhörung drei Amtsverordnungen Tierschutz: Anhörung bis 28. Juli 2014

Stellungnahme von

Name / Firma / Organisation / Amt : Consiglio di Stato del Cantone Ticino
Abkürzung der Firma / Organisation / Amt : TI
Adresse : Residenza governativa, 6500 Bellinzona
Kontaktperson : Dott. Tullio Vanzetti, veterinario cantonale
Telefon : 091 814 41 00
E-Mail : tullio.vanzetti@ti.ch
Datum : 17 giugno 2014

Wichtige Hinweise:

1. Wir bitten, Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!
2. Um direkt zu den einzelnen Verordnungen zu gelangen, klicken Sie im Inhaltsverzeichnis auf den entsprechenden Verordnungstitel (Ctrl und linke Maustaste).
3. Bitte pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden.

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als **Word-Dokument** bis am **28. Juli 2014** an folgende E-Mail-Adresse:
margot.berchtold@blv.admin.ch

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen BLV
Margot Berchtold
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Bern, Schweiz
Tel. +41 (0)31 323 85 16
margot.berchtold@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

**Anhörung drei Amtsverordnungen Tierschutz:
Anhörung bis 28. Juli 2014**

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Bemerkungen zur Anhörung der TSV, der MIPV und der VHyS
2. Bemerkungen zur VO über den Tierschutz beim Züchten von Tieren/ ordonnance visant à protéger les animaux des contraintes dues à l'élevage / ordonnance sulla protezione degli animali nell'allevamento
3. Bemerkungen zur VO über die Haltung von Hunden und Heimtieren / ordonnance sur la détention des chiens et des animaux de compagnie / ordinanza sulla detenzione di cani e animali da compagnia
4. Bemerkungen zur VO über die Haltung von Wildtieren / ordonnance sur la détention des animaux sauvages / ordinanza sulla detenzione di animali selvatici

1	Allgemeine Bemerkungen zur Anhörung der
	Allgemeine Bemerkungen

**Anhörung drei Amtsverordnungen Tierschutz:
Anhörung bis 28. Juli 2014**

2 VO über den Tierschutz beim Züchten von Tieren / ordonnance visant à protéger les animaux des contraintes dues à l'élevage / ordinanza sulla protezione degli animali nell'allevamento	
Allgemeine Bemerkungen	
<p>Gli scopi perseguiti da questa nuova ordinanza sono lodevoli e totalmente condivisibili. La continua crescita del numero di razze canine e di molte altre specie animali, spesso generate dal desiderio di creare dei nuovi e fantasiosi fenotipi che all'interno delle singole specie animali, non ha ragione di essere quando a subirne le conseguenze sono la salute e il benessere degli animali.</p> <p>Per quanto riguarda la messa in atto dell'ordinanza, vi comunichiamo che le condizioni finanziarie del nostro cantone non permettono - perlomeno nella situazione attuale e nei prossimi anni - di investire risorse in questo settore della protezione animali. Per questo motivo l'applicazione dell'ordinanza dovrà basarsi sostanzialmente su un sistema di notifica e di autocontrollo da parte degli stessi allevatori, mentre all'autorità cantonale spetterà il compito della vigilanza sul buon funzionamento dell'autocontrollo.</p>	
Artikel	Kommentar / Bemerkungen
1	<p>In questo articolo dedicato agli obblighi nell'allevamento occorre introdurre il principio dell'autocontrollo.</p>
nuovo	<p>Proponiamo di introdurre un articolo dedicato all'autocontrollo, che obbliga gli allevatori ad una raccolta sistematica di dati sul fenotipo della progenie e dei discendenti, alla loro valutazione e all'introduzione, quando necessario, di misure preventive e correttive per limitare gli aggravati di grado 1 e per escludere aggravati di grado 2 e 3. Nel sistema di autocontrollo deve essere integrato il ruolo di un professionista competente, come indicato nell'attuale articolo 5 cpv. 4.</p>
7	<p>Di principio devono poter essere impiegati nell'allevamento soltanto animali che rientrano nelle categorie di aggravio 0. Quelle di categoria 1 devono essere nel limite del possibile evitate. Le categorie di aggravio 2 e 3 sono per definizione contrarie ai principi fondamentali della legge sulla protezione degli</p>
Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag)	
<p>Chi alleva o è responsabile di un allevamento deve disporre di un sistema di autocontrollo allo scopo di tutelare il benessere degli animali.</p>	
<p>¹Chi alleva o è responsabile di un allevamento deve disporre di un sistema di autocontrollo per garantire l'applicazione della presente ordinanza.</p>	
<p>²La documentazione dell'autocontrollo deve essere messa a disposizione dell'autorità cantonale e conservata per almeno 10 anni.</p>	
<p>¹Di principio possono essere impiegati nell'allevamento di animali che rientrano nelle categorie di aggravio 0.</p>	
<p>²Per l'allevamento di animali appartenenti alla categoria di</p>	

**Anhörung drei Amtsverordnungen Tierschutz:
Anhörung bis 28. Juli 2014**

	<p>animali e devono essere escluse dall'allevamento, ad eccezione degli allevamenti nel quadro della sperimentazione animale che soggiacciono alla procedura di autorizzazione stabilita dall'OPAn.</p>	<p>aggravio 1, il sistema di autocontrollo deve prevedere un protocollo per l'informazione obbligatoria di ogni detentore degli animali discendenti sulle cure necessarie per tutelare il benessere degli animali.</p> <p>³Gli animali che rientrano nella categoria di aggravio di 2 o 3 non possono essere impiegati nell'allevamento, ad eccezione degli allevamenti nel quadro della sperimentazione animale che soggiacciono alla procedura di autorizzazione.</p>

**Anhörung drei Amtsverordnungen Tierschutz:
Anhörung bis 28. Juli 2014**

<p align="center">3 VO über die Haltung von Hunden und Heimtieren / ordonnance sur la détention des chiens et des animaux de compagnie / ordinanza sulla detenzione di cani e animali da compagnia</p>	
<p>Allgemeine Bemerkungen</p>	
<p>Questa ordinanza propone in buona sostanza delle indicazioni circa l'interpretazione di vari articoli dell'OPAn che, a nostro giudizio, si rivelano spesso banali nel contenuto e superflui ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni attualmente in vigore. Siamo del parere che le disposizioni federali debbano raggiungere un grado di dettaglio sufficiente per permetterne un'applicazione efficace ed uniforme da parte degli organi di esecuzione cantonali, lasciando tuttavia quest'ultimi un margine di interpretazione sufficiente per declinare gli articoli in base alle innumerevoli situazioni diverse che si presentano sul terreno. Nel caso del testo di ordinanza posto in consultazione, la regolamentazione ha raggiunto una densità eccessiva. Per questo motivo siamo contrari alla sua introduzione. Rinunciamo pertanto ad un commento ai singoli articoli.</p>	
Artikel	Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag)

**Anhörung drei Amtsverordnungen Tierschutz:
Anhörung bis 28. Juli 2014**

<p>4 VO über die Haltung von Wildtieren / ordonnance sur la détention des animaux sauvages / ordinanza sulla detenzione di animali selvatici</p>	
<p>Allgemeine Bemerkungen</p>	
<p>Anche in questo caso, riteniamo che il testo posto in consultazione presenta una serie di articoli non indispensabili ai fini di una corretta applicazione dell'OPAn (articoli 2,,3, 4,.5). Osserviamo inoltre delle incongruenze per quanto riguarda il grado di dettaglio delle prescrizioni emanate dal consiglio federale rispettivamente dall'USAV. Ad esempio l'approvvigionamento dell'acqua è disciplinato per alcune specie livello di OPAn (animali da reddito) e per altre dell'ordinanza dell'USAV posta in consultazione (esempio art. 16 concernenti le quaglie).</p> <p>Le disposizioni derogatorie concernenti gli animali da circo sono a nostro giudizio troppo permissive rispetto alle prescrizioni generali stabilite dall'OPAn. Siamo del parere che anche per gli animali da circo debbano valere le disposizioni stabilite dall'OPAn.</p> <p>Fatta riserva delle osservazioni di carattere generale qui formulate, possiamo condividere il testo di questa ordinanza e la sua messa in vigore.</p>	
Artikel	Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag)
Kommentar / Bemerkungen	